
**A.L.C.E.
ASSOCIAZIONE LIGURE
COMMERCIO ESTERO**

STATUTO SOCIALE

Dicembre 2015

www.alce-liguria.it



Statuto Sociale di:

A.L.C.E.
ASSOCIAZIONE LIGURE
COMMERCIO ESTERO

*Costituita in Genova, in data 10 agosto 1945
con Rogito Notaro A. Cassanello.*

Lo statuto Associativo ha subito successive modifiche in data:

31 Marzo 1958

12 Maggio 1960

27 Aprile 1972

24 Maggio 1979

3 Giugno 1987

15 Dicembre 1998

3 Dicembre 2003

14 Dicembre 2015

**A.L.C.E.
ASSOCIAZIONE LIGURE
COMMERCIO ESTERO**

STATUTO SOCIALE

(Approvato dall'Assemblea del 14 Dicembre 2015)

Art. 1

È costituita con sede in Genova la “Associazione Ligure Commercio Estero”.

L'Associazione ha la sua sede legale e gli uffici centrali in Genova con facoltà da parte del Consiglio Direttivo, di stabilire in altri centri uffici distaccati.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa può aderire a raggruppamenti e Confederazioni di associazioni analoghe.

La sua durata è illimitata. Spetta all'Assemblea decidere l'eventuale scioglimento e determinare le relative modalità.

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- sostenere e difendere il principio base della libertà di commercio nell'ambito della iniziativa privata;
- raggruppare tutte le Aziende che hanno interessi nel commercio con

l'estero, assisterle e rappresentarle nei rapporti con le Autorità, con le organizzazioni di categoria, con le altre associazioni nazionali ed estere e con tutti gli altri Enti che siano comunque interessati nei traffici internazionali;

- valorizzare le attività commerciali, le organizzazioni e le preziose esperienze maturate nei lunghi anni di rapporti con l'estero degli Associati, particolarmente ogni qualvolta le Autorità di Governo abbiano a decidere su problemi di interesse locale e nazionale inerenti agli scambi con l'estero;

- promuovere miglioramenti negli scambi con l'estero mediante lo studio e la risoluzione dei problemi e provvedere allo svolgimento eventuale di tutti i servizi connessi;

- provvedere alla stipulazione di contratti normativi di lavoro ed integrativi salariali per quelle Aziende associate che non dichiarino esplicitamente all'atto della loro iscrizione, oppure successivamente, di applicare un contratto diverso da quello di A.L.C.E.;

- porre in essere, per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela sindacale, tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli Associati;

- prestare direttamente in questo ambito - con la propria struttura o a mezzo terzi - agli Associati propri anche servizi di informazione, di formazione, di consulenza e di assistenza politico sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria e doganale, nonché in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale, comprese la compilazione e la tenuta dei relativi documenti, registri e modulistica;

- promuovere ogni attività di istruzione, informazione, formazione professionale, ecc., nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione le Imprese individuali e collettive aventi sede in Italia e che siano interessate negli scambi con l'estero in proprio o per rappresentanza o alla commissione o siano esercenti di

funzioni accessorie, quali mediazioni e perizie, spedizioni e trasporti, magazzinaggi e noli, credito e assicurazioni.

Possono anche farne parte ed essere accettati in qualità di Soci Aderenti, con particolari formalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, Aziende, Associazioni, Sindacati, Enti o Gruppi di Aziende ad essi facenti capo, esercenti attività o comunque interessati al commercio estero.

Le domande di ammissione devono essere presentate su apposito modulo, firmate da un legale rappresentante e controfirmate da un Socio quale presentatore.

Sulle ammissioni può decidere la Giunta, senza motivare il proprio deliberato, purchè con voto unanime: diversamente, la giunta rimetterà la decisione al Consiglio.

Art. 4

A.L.C.E. è un' Associazione unitaria. Nel suo ambito possono costituirsi gruppi merceologici o di funzione, su richiesta di non meno di dieci iscritti interessati, con lo scopo di mantenere o creare uno speciale affiatamento fra operatori specializzati di un determinato settore, approfondire i problemi specifici, indire riunioni particolari, formulare quesiti o proposte su determinati problemi tecnici.

A.L.C.E. intende inoltre favorire in modo particolare la partecipazione alla vita Associativa delle giovani generazioni presenti nelle Aziende associate. A tale scopo viene istituita la Sezione Giovani, che si dota di propri Organi e di un Regolamento. Il Presidente eletto della Sezione Giovani è membro di diritto del Consiglio Direttivo con la carica di Vice Presidente.

Art. 5

Per allargare la partecipazione regionale dell'Associazione possono essere organizzati, nelle Province liguri, gruppi provinciali intersetto-

riali aventi caratteristiche di larga autonomia ai fini operativi.

Le deliberazioni assunte da questi gruppi sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

I contatti con tali gruppi provinciali sono tenuti dal Presidente, mediante delega ad uno dei Vice Presidenti, che rimane responsabile del suo operato verso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Allo scopo di garantire una presenza costante e l'appoggio alle Imprese su tutto il territorio regionale, ALCE potrà altresì istituire propri sportelli operativi nelle principali province liguri e nelle Regioni limitrofe.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà nonché dai fondi di riserva e degli utili di gestione e da ogni altra somma di denaro.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dalle quote annuali versate dalle Aziende associate il cui ammontare potrà essere annualmente determinato dal Consiglio Direttivo in base alle comprovate esigenze associative. In ogni caso le quote associative, anche se non viene disposto da parte del Consiglio Direttivo alcun aumento, saranno annualmente adeguate alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT;

In casi particolare ed eccezionali il Consiglio può deliberare quote associative differenziate per singole Aziende e per quei Soci che aderiscono secondo le condizioni indicate all' art. 3, 2° comma.

b) Dalle quote straordinarie effettuate liberamente dalle Aziende associate;

c) Da ogni altra erogazione, donazione o lasciti da parte di Aziende sostenitrici e/o di terzi e da ogni altro provento compatibile con le finalità e la natura di ente non commerciale di tipo associativo dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7

I Soci che intendessero dimettersi dovranno darne comunicazione diretta alla Presidenza per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale.

I Soci che comunicano le loro dimissioni dopo tale data si intendono impegnati fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Le quote dovranno essere pagate, al più tardi entro un mese dalla data di accettazione a socio, e negli anni successivi, prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria e comunque entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Rimasti inutili tutti i solleciti, i nominativi dei Soci morosi saranno deferiti all'ultima seduta del Consiglio di ogni anno sociale, per decidere sui provvedimenti da prendere a loro carico, a tutela dei diritti dell'Associazione.

Art. 8

I Soci che venissero considerati indegni di far parte dell'Associazione ne potranno essere esclusi per deliberazione del Consiglio.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria si riunisce nel primo semestre di ogni anno per discutere la relazione del Consiglio ed i problemi inerenti agli scopi dell'Associazione, approvare i bilanci e procedere alla nomina dei Consiglieri e di due Revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

Essi resteranno in carica due anni e potranno essere rieletti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su domanda motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con la quota sociale.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie di prima convocazione sono valide quando sia presente il numero di Soci previsto dalla Legge. Esse deliberano a maggioranza assoluta dei votanti.

In seconda convocazione le Assemblee deliberano a maggioranza dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.

Tanto l'Assemblea ordinaria, quanto l'Assemblea straordinaria vengono convocate a mezzo lettera raccomandata da inviarsi agli Associati almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

Gli Associati possono partecipare alle votazioni se in regola amministrativamente.

Non sono consentite votazioni per corrispondenza o per delega.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione con poteri di deliberare sulle questioni associative e su quant'altro demandato dallo Statuto alla sua competenza. Il Consiglio, in particolare, predispose lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione. Per le attività di natura commerciale previste dall'art. 2 l'Associazione terrà contabilità separata. Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento attuativo dello Statuto.

Hanno titolo a far parte del Consiglio Direttivo i Titolari o Contitolari delle Aziende iscritte, nonché i rappresentanti delle Aziende medesime

muniti di specifico mandato rappresentativo.

I Consiglieri sono eletti direttamente dagli Associati con le modalità previste dagli Art. 14 e 15.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di quindici Consiglieri, qualunque sia il numero delle Aziende iscritte, fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di cooptare, fra gli esponenti designati dalle varie Aziende, ulteriori membri con specifiche competenze tecniche.

In caso di necessità di sostituzione di uno o più Consiglieri, subentra nella carica il primo dei “non eletti” o il secondo o il terzo come risulta dall’esito delle votazioni.

Il Consiglio elegge il Presidente dell’Associazione e tre Vice Presidenti, di cui uno è il Presidente della Sezione Giovani, il secondo è, di norma, il Presidente uscente, se non riconfermato e se ancora componente del Consiglio Direttivo ed il terzo proposto dal Presidente con approvazione del Consiglio. Il Presidente, contestualmente alla propria elezione nomina il Segretario, indicandolo fra il personale dipendente dell’Associazione o delle sue società. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto con il compito di registrare ed attuare le decisioni operative e sovrintendere all’attività ordinaria. Il Segretario si coordina con il Presidente, i Vice Presidenti e con il Tesoriere per assisterli nelle loro funzioni, curando in particolare la responsabilità del personale e della gestione economica corrente, necessaria al funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Presidente deve anche convocarlo quando almeno cinque Consiglieri lo richiedono.

Il Consiglio direttivo deve presentarsi dimissionario qualora resti privo di un terzo dei propri componenti, nonostante l’inserimento dei nuovi Consiglieri previsto dal seguente articolo.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta Direttiva.

Art. 12

È in facoltà dell'Assemblea di nominare un Presidente Onorario per meriti e benemerenze rilevanti acquisite nei confronti dell'Associazione.

Art. 13

La Giunta è convocata dal Presidente o per iniziativa di tre dei suoi Membri.

La Giunta è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dai quattro Assessori e dal Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo e scelti fra i Consiglieri che, in precedenza, abbiano fatto parte del Consiglio.

La Giunta assume, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo cui dovrà sottoporre il proprio operato per la ratifica, in caso di parità di voto il volere del Presidente delibera la scelta.

Art. 14

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e statutario e ne ha la firma che può delegare.

In casi urgenti delibera in modo autonomo riferendo poi al Consiglio per la convalida. In tutte le deliberazioni collegiali, a parità di voti, il suo voto prevale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio nel proprio seno scegliendolo fra quei Consiglieri che, precedentemente, abbiano ricoperto per almeno un biennio cariche direttive dell'Associazione e siano Titolari e/o Contitolari di Aziende iscritte.

Due Vice Presidenti svolgono, per delega del Presidente, i seguenti compiti:

a) Il Vice Presidente anziano, in rapporto agli anni di permanenza nei consigli direttivi, svolge compiti di rappresentanza esterni (Commissioni, Convegni, rapporti con la Stampa, etc.).

b) Il Vice Presidente aggiunto svolge compiti di organizzazione interna (controllo del personale, etc.).

Rimane ferma la facoltà del Presidente di conferire deleghe speciali ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente, per particolari motivi e/o circostanze.

Art. 15

Le elezioni si svolgono ogni due anni nella data individuata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente ed hanno per oggetto la elezione dei membri del Consiglio Direttivo nel numero massimo di quindici.

Presidente dell'Assemblea elettiva è il Presidente uscente, che rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente individuato dagli eletti al Consiglio Direttivo.

Tutte le Aziende associate ed in regola con i contributi Associativi, fino all'anno antecedente le elezioni, esercitano l'elettorato attivo e passivo attraverso l'esponente desiderato e scelto fra le persone indicate nel secondo capoverso dell'art. 11. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di elenchi indicativi proposti:

- Dal Consiglio direttivo uscente, attraverso una Commissione elettorale all'uopo nominata e composta da almeno tre consiglieri, il più anziano dei quali è individuato quale Presidente;
- Da gruppi di almeno dieci Associati.

Gli elenchi indicativi, che non possono contenere meno di dieci e non più di venti nominativi, debbono essere presentati, regolarmente controfirmati da almeno dieci Associati – i quali possono anche non essere compresi negli elenchi presentati – almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento delle elezioni presso la Segreteria dell'Associazione. Possono essere votati nominativi non indicati negli elenchi presentati, in tal caso detti nominativi vanno indicati nella scheda di votazione o sostituendoli a nominativi eventualmente presentati o aggiungendoli qualora l'elenco presentato contenga meno di quindici nominativi.

Le schede contenenti più di quindici nominativi sono considerate nulle a i fini della votazione.

Risultano eletti i quindici nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di suffragi fra due o più nominativi costituirà titolo preferenziale:

- 1) L'appartenenza a precedenti consigli direttivi;
- 2) L'appartenenza a Provincia Ligure diversa da Genova;
- 3) L'anzianità Associativa dell'Azienda di appartenenza

La rinuncia all'elettorato passivo deve essere espressa per iscritto al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della votazione ed il nominativo del rinunciante viene cancellato dagli elenchi.

Le schede per la votazione sono approntate dalla Segreteria dell'Associazione, debitamente numerate e firmate dal Segretario prima di essere consegnate agli aventi diritto al voto.

Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea procede alla "verifica dei poteri", indi propone la nomina di almeno due scrutatori i quali unitamente al Presidente stesso sono responsabili del regolare svolgimento delle votazioni.

I ricorsi avversi alle elezioni ed ai risultati accertati debbono essere presentati, entro e non oltre quarantotto ore successive alla proclamazione ufficiale del risultato della votazione, alla Segreteria dell'Associazione la quale li presenterà al Presidente dell'Assemblea ed agli scrutatori che ne esamineranno i motivi ed emetteranno il proprio insindacabile giudizio.

Art. 16

Lo spoglio sarà fatto in seduta pubblica, presso la Segreteria dell'Associazione, dalla Commissione elettorale di cui all'art. 15.

Entro dieci giorni dalla conclusione dello spoglio il nuovo Consiglio direttivo si riunirà per eleggere il Presidente, un Vice Presidente, i membri di Giunta e per ratificare la nomina dei due Vice Presidenti di diritto.

Art. 17

Probiviri dell'Associazione sono tutti i Consiglieri i quali deliberano al riguardo secondo il disposto dell'art. 8 od in relazione alla particolarità dei casi sollevati.

Art. 18

L'Assemblea approva il Codice Etico, che viene considerato parte integrante del presente Statuto.

Art. 19

Allo scopo di individuare ed approfondire temi e problematiche inerenti l'attività di A.L.C.E., viene istituito il Comitato di indirizzo dell'Associazione, presieduto dal Presidente di A.L.C.E.

Di esso fanno parte personalità di rilievo del mondo dell'economia, dell'Università e della ricerca a livello globale.

Possono farne parte Associati ed ex Associati A.L.C.E.

I componenti vengono nominati con delibera del Consiglio direttivo, su proposta di almeno tre membri del Consiglio stesso e la loro permanenza nel Comitato coincide con la durata del Consiglio che li ha nominati.

Viene attivato su istanza del Presidente, della Giunta o del Consiglio direttivo, anche solo per un componente del Comitato, per fornire pareri e studi su particolari tematiche individuate dagli Organi dell'Associazione.

Il numero dei componenti il Comitato di indirizzo di A.L.C.E. è illimitato.

In coincidenza con il rinnovo delle cariche sociali verrà inviata ai componenti una eventuale richiesta di conferma di partecipazione al Comitato.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a riconoscimenti economici.

DISPOSIZIONI FINALI

“Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge”.

RACCOMANDAZIONI IN MERITO AI CRITERI E LIMITI NUMERICI DA OSSERVARE PER LA COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4-5-1994

Il Consiglio Direttivo, ritenendo di non dover proporre alcuna modifica al vigente statuto in merito all'oggetto, che così recita:

...OMISSIS...

“IL Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di quindici Consiglieri, qualunque sia il numero delle Aziende iscritte, fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di cooptare, fra gli esponenti designati dalle varie Aziende, ulteriori membri con specifiche competenze tecniche”.

...OMISSIS...

Ha ritenuto opportuno di portare all'eventuale approvazione dell'Assemblea una raccomandazione di osservanza di alcuni criteri che dovrebbero essere seguiti rispetto alle cooptazioni.

In particolare sarebbe opportuno che l'Assemblea raccomandasse un numero massimo di cooptati e ne indicasse la tipologia, con maggiore dettaglio. Al riguardo il Consiglio direttivo ritiene opportuno formulare la seguente proposta di contenuto della raccomandazione:

- a) Il numero dei Consiglieri da cooptare non potrà superare le otto unità, di cui non meno di due e non più di quattro dovranno essere scelti tra i rappresentanti degli Istituti Bancari Associati;
- b) Un posto in Consiglio dovrà essere riservato al rappresentante dell'Associazione Nazionale del Commercio Estero;
- c) I restanti Consiglieri dovranno essere scelti con la letterale applicazione della norma statutaria, con particolare riguardo alle persone che abbiano acquisito nei confronti dell'Associazione meriti e benemerienze e siano quindi apportatori di consolidata esperienza.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.alce-liguria.it

A.L.C.E
ASSOCIAZIONE LIGURE
COMMERCIO ESTERO

Piazza San Matteo, 15 - 16123 Genova (GE) Italia
Tel: +39 010 2461364 / Email: segreteria@alce-liguria.it

